
CREDITO DI IMPOSTA - R&S
Legge n. 190 del 23/12/14
in parte modificata da Legge n. 232 del 11/12/2016

Obiettivo

La misura intende sostenere gli investimenti in **attività di R&S (Ricerca e Sviluppo)**, quali:

- **Lavori sperimentali o teorici svolti**, aventi come fine principale l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano necessariamente previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette.
- **Ricerche pianificate o indagini critiche** effettuate allo scopo di acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per la messa a punto di nuovi prodotti, processi, servizi o per migliorare quelli già esistenti. Tali conoscenze costituiscono la base per la creazione di sistemi complessi alla base della ricerca industriale.
- **Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti** di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.
- **La produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi**, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Soggetti beneficiari.

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di R&S **a decorrere dal 01/01/2015 fino al 31.12.2020**;

Spese ammissibili.

Tutti i costi di competenza del periodo di imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di R&S, quali:

A. Costi relativi al personale

B. Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e con un costo unitario al netto dell'IVA non inferiore a 2.000 euro.

C. Spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, **enti di ricerca e organismi equiparati**, e con altre imprese comprese le *start-up innovative*

D. Competenze tecniche e privative industriali

Le spese per l'attività di certificazione contabile, sono ammesse solo per le imprese NON soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale (fino a max euro 5.000,00)

La spesa complessiva per investimenti in attività di R&S effettuata in ciascun periodo d'imposta deve ammontare ad un **minimo di euro 30.000,00** e deve eccedere rispetto la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta 2012/2013/2014 (triennio fisso)

Agevolazione.

CREDITO DI IMPOSTA nella misura del **50%** della **spesa incrementale** relativa ai costi ammessi:

- Personale interno
- Quote di ammortamento e/o canoni
- Contratti stipulati con ORGANISMI DI RICERCA e/o UNIVERSITA'
- Competenze tecniche e privative industriali

Per **spesa incrementale** si intende l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo d'imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione in eccedenza rispetto alla media annuale riferita ai rispettivi medesimi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello del 2015.

Il credito d'imposta è quindi calcolato nei limiti della spesa incrementale complessiva.

Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di R&S da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione

L'importo massimo ottenibile annuo del bonus è di euro 20 milioni per ciascun beneficiario.

Modalità di fruizione.

- Il credito d'imposta deve essere indicato nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi ammissibili.
- Il credito d'imposta **NON concorre alla formazione del reddito** e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
- Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
- La **certificazione** del revisore legale dei conti o del collegio sindacale deve essere **allegata** al bilancio
- Il credito d'imposta è **cumulabile** con le altre agevolazione previste da Industria 4.0

Note:

E' importante determinare la media dei costi 2012-2014 così che dal 2015 si possa fissare una base di calcolo per determinare il credito d'imposta in presenza d'incremento delle spese nei successivi cinque anni.

**LA "NOSTRA RETE" COLLABORA CON UN ORGANISMO DI RICERCA RICONOSCIUTO
CON CUI "IMPOSTARE" IL PROGETTO DI R&S**
